



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 142/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Carlo Picuno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37266** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato ad XX in data XX e ivi residente alla via Mosca n. XX, codice fiscale
XX, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 195 presso e nello
studio degli avv.ti Giuseppe DI TRIA (c.f. DTRGPP84C08A225V), Bianca
Maria LOSACCO (c.f. LSCBCM81L58A662P) e Sabino ANNOSCIA (c.f.
NNSSBN78H26A662F), che lo rappresentano e difendono (pec:
s.annoscia@legalmail.it,

losacco.biancamaria@avvocatibari.legalmail.it;.giuseppe@avvocatibari.legal
mail.it);

contro

- **INPS** rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone
(LNEFBL73B46L400Y), giusta procura ad lites per atto del Dott.
Roberto Fantini, Notaio in Roma, del 23.1.2023 rep. 37590, racc.
7131, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici in Bari alla Via Nicolò
Putignani n. 108**Visto** il Codice di Giustizia Contabile;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** -

	Ragioneria Territoriale dello Stato – BARI BAT RTS,	
	rappresentata dal Dott. Servodio Gianfranco;	
	- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,	
	rappresentato e difeso dal Dott. Corrado Pintaldi;	
	- ISPETTORATO DEL LAVORO, rappresentato e difeso dal Dott.	
	Corrado Pintaldi e dalla dott.ssa Rosanna Lucia Cea;	
	- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in persona del	
	Ministro p.t. , non costituito	
	Uditi, all’udienza svoltasi in data 29 maggio 2024 con l’assistenza del	
	Segretario dott.ssa Caterina Di Palma e la presenza dall’avv. Bianca Maria	
	Losacco per il ricorrente, del Dott. Gianfranco Servodio per la Ragioneria	
	Territoriale dello Stato, del Dott. Corrado Pintaldi per il Ministero del Lavoro	
	e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato del Lavoro per quest’ultimo Ente	
	unitamente alla d.ssa Rosanna Lucia Cea e dell’avv. Fabiola Leone per	
	l’INPS.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Il ricorrente –collocato a riposo con decorrenza dal XX - agisce nei confronti	
	dell’INPS e degli altri Enti intimati, chiedendo a questa Corte pronuncia in	
	ordine al riconoscimento del diritto alla implementazione delle denunce	
	contributive relative al periodo dal XX al XX di svolgimento di attività di	
	vigilanza delle società cooperative su incarico del Ministero del Lavoro e della	
	Previdenza sociale, poi del Ministero delle Attività Produttive ed infine del	
	Ministero dello Sviluppo Economico e sistemazione della posizione	
	assicurativa-contributiva per il suddetto periodo, con conseguente	
	allineamento degli imponibili pensionistici rispetto alle retribuzioni e	
	2	

	compensi percepiti nel suddetto periodo, ai fini della rideterminazione e	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con decorrenza XX	
	nonché per la condanna degli Istituti e Amministrazioni resistenti, in solido	
	tra loro, o comunque ciascuna per quanto di propria competenza, alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dal	
	XX comprensivo della implementazione della posizione assicurativa-	
	contributiva, ed alla erogazione in favore del ricorrente degli arretrati a tale	
	titolo maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.	
	Evidenzia come, da un raffronto riportato in tabella contenuta nel ricorso, tra	
	le retribuzioni ai fini pensionistici dall’estratto conto previdenziale ed il totale	
	imponibile comprensivo di compensi accessori contenuti nel modello PA04	
	rilasciato dal datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
	relativamente al periodo 2002-2020, risulterebbe una differenza per	
	complessivi € XX di cui chiede la valorizzazione ai fini pensionistici.	
	Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello	
	Stato di Bari/BAT ed il Ministero del Lavoro hanno evidenziato il proprio	
	difetto di legittimazione passiva.	
	L’Ispettorato del Lavoro di Bari, pur riconoscendo l’esistenza di	
	disallineamenti derivanti dal raffronto tra l’estratto contributivo INPS e gli	
	imponibili contributivi annui derivanti dalle CC.UU/CUD, ha evidenziato che	
	la differenza potrebbe essere contenuta nell’importo di € XX:tuttavia afferma	
	di non poter procedere unilateralmente a variazioni degli imponibili e che ogni	
	variazione sulla posizione assicurativa deve avvenire esclusivamente tramite	
	DMA integrative –Quadro V1 – di esclusiva pertinenza del M.E.F..	
	L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha evidenziato la competenza del M.E.F.,	
	3	

	tramite il servizio NoiPA, a gestire i versamenti delle ritenute previdenziali	
	relative agli emolumenti dei dipendenti amministrati, trattenute sia sui	
	compensi fissi, sia su quelli accessori (l. 335/95). Inoltre pone in evidenza che	
	gli eventuali importi da implementare avrebbero dovuto essere rilevati dal	
	raffronto tra l'estratto contributivo INPS e gli imponibili contributivi annui	
	derivanti dalle CC.UU/CUD e non – viceversa – dal raffronto con gli importi	
	indicati nella terza colonna del cennato prospetto, rivenienti da dati indicati	
	nel mod. PA04 - a loro volta neanche correttamente quantificati per anno”	
	individuando una differenza pari ad € XX.	
	L'INPS ha evidenziato che:	
	a) In data XX era pervenuta lettera di messa in mora del XX, indirizzata	
	alla Direzione Provinciale dell'INPS di Bari, all'Ispettorato territoriale del	
	Lavoro, all'INPS, al Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico e	
	dell'Economia e Finanze, segnalando anche il collocamento a riposo con	
	decorrenza XX e avendo riguardo alla presunta inadempienza relativa	
	all'omessa implementazione della posizione assicurativa relativamente ai	
	compensi percepiti dal MISE per gli anni 1995-2020;	
	b) Valutata la natura e contenuto della richiesta, l'Ufficio competente	
	provvedeva a segnalare la mancata implementazione delle denunce relative ai	
	periodi di svolgimento di attività di vigilanza sugli enti cooperativi, in	
	applicazione della disciplina contenuta all'art. 2 del Decreto legislativo 2	
	agosto 2002, n.220;	
	c) Con nota del XX, la Direzione Centrale Entrate dell'Istituto segnalava	
	il caso alle Amministrazioni competenti precisando, come già comunicato	
	all'interessato, che allo stato delle informazioni e dei dati inviati dal datore di	

	lavoro e presenti negli archivi dell'INPS, il XX risultava essere dipendente	
	full time dell'Ispettorato Nazionale e che non erano presenti elementi	
	previdenziali denunciati da altro datore di lavoro o per altra attività lavorativa,	
	utili all'implementazione della posizione assicurativa;	
	d) Il MISE successivamente riscontrava la richiesta avendo acquisito,	
	nelle more, il diniego di competenza a effettuare l'implementazione della	
	posizione assicurativa da parte dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Bari	
	con nota del XX e sosteneva di non avere alcuna competenza alla trattazione	
	della pratica in quanto l'ispettore interessato non rientra nei propri ruoli e che	
	i compensi sono stati erogati a titolo di collaborazione, non nell'ambito di un	
	vero e proprio rapporto di lavoro motivo per cui non sarebbe possibile	
	utilizzare il sistema di denunce mediante Noipa;	
	e) Il modello PA04, elaborato dall'INL <i>ratione temporis</i> , non è più	
	utilizzabile: per la regolarizzazione, come precisato con le indicazioni	
	contenute nelle circolari e messaggi Inps risulta esclusivamente utilizzabile la	
	procedura Passweb per i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004 o il flusso	
	UNIEMENS Lista Pospa o, in alternativa, lo strumento PAssWeb, per i	
	periodi di servizio dal XX al XX ovvero denuncia telematica UNIEMENS per	
	i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012.	
	In conclusione, in assenza di tali integrazioni documentali, a cura delle	
	Amministrazioni competenti, l'Istituto è stato impossibilitato a procedere alla	
	regolarizzazione e implementazione della posizione assicurativa	
	dell'interessato.	
	Il Ministero del Lavoro si è costituito evidenziando difetto di legittimazione	
	passiva.	
	5	

	Il Ministero dell'Economia e Finanze – RTS di Bari/BAT – si è costituito	
	evidenziando difetto di legittimazione passiva.	
	Il Ministero dello Sviluppo Economico non si è costituito.	
	Con propria ordinanza n. 58/2023 depositata in data 4 ottobre 2023 questo GU	
	disponeva CTU contabile diretta a rispondere ai seguenti quesiti:	
	a) indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, e di	
	quella ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte del CTU	
	officiando, quale sia il corretto trattamento pensionistico spettante al	
	ricorrente a decorrere dalla data del pensionamento (01.11.2021) e fino	
	all'attualità, tenendo in particolare conto delle doglianze e dei rilievi del	
	ricorrente; dovrà in particolare essere effettuata una analitica ricostruzione	
	della posizione pensionistica con specifico riferimento alle retribuzioni e	
	compensi percepiti nei periodi indicati, individuando eventuali compensi	
	determinanti diritto a pensione non correttamente e/o integralmente	
	comunicati all'INPS;	
	b) calcolare gli arretrati maturati a titolo di trattamento pensionistico	
	dovuto e in caso di eventuale differenza dei ratei di pensione in conseguenza	
	della predetta rideterminazione, a decorrere dalla predetta data e fino	
	all'attualità, oltre agli accessori come per legge (sugli arretrati maturati va	
	riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo	
	pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo	
	differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli	
	indici ISTAT.	
	Il CTU officiato, all'esito dell'attività svolta con il partecipato contraddittorio	
	delle parti, rassegnava in data 4 marzo 2024 il proprio elaborato peritale.	
	6	

	Le parti hanno depositato memorie insistendo in ordine all'accoglimento delle	
	rispettive tesi.	
	La causa è stata dunque posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Il ricorso del ricorrente è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.	
	La CTU depositata agli atti risulta esaustiva, né le osservazioni formulate dalle	
	parti assumono rilievo idoneo a confutarne le conclusioni.	
	All'esito della complessa attività attuata nel contraddittorio con le parti il CTU,	
	in seguito all'analitico raffronto tra il modello PA04 rilasciato dall'Ispettorato	
	Territoriale del Lavoro di Bari e l'estratto contributivo dell'INPS per gli anni	
	1996-2015, e fra le CC.UU. e l'estratto contributivo dell'INPS per gli anni	
	2016-2020, in risposta al primo quesito ha evidenziato che <i>"...l'estratto conto</i>	
	<i>gestione dipendenti pubblici relativo a XX sarebbe carente in taluni periodi</i>	
	<i>della effettiva retribuzione utile ai fini pensionistici.</i>	
	<i>Di seguito si riporta tabella riepilogativa, nella cui ultima colonna sono</i>	
	<i>riportate le differenze che sarebbero dovute ai fini del calcolo della</i>	
	<i>pensione.....per gli anni dal 1996 al 2015, si è proceduto raffrontando l'estratto</i>	
	<i>conto gestione dipendenti pubblici rilasciato dall'INPS in data 13.12.2022 e il</i>	
	<i>modello PA04, utile ai fini della ricostruzione dell'intera contribuzione,</i>	
	<i>rilasciato in data XX (prot. XX) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche</i>	
	<i>Sociali.</i>	
	<i>A partire dal XX, atteso che il suddetto modello ricostruisce la contribuzione</i>	
	<i>del sig. XX fino al 31.12.2015, si è proceduto a raffrontare l'estratto conto</i>	
	<i>gestione dipendenti summenzionato con gli imponibili pensionistici presenti</i>	
	<i>nelle CC.UU. relative agli anni 2016-2020.</i>	
	7	

All'esito di tale confronto, sarebbe emerso un credito retributivo in favore del sig. XX utile ai fini pensionistici pari ad XX.”.

Con riferimento al secondo quesito ha riferito che “Tenuto conto della documentazione presente e degli strumenti di calcolo del trattamento pensionistico a disposizione dello scrivente, all'esito dell'implementazione delle denunce contributive con l'importo in tabella alla voce totale retribuzione ai fini pensionistici da implementare, la pensione lorda annua spettante al ricorrente ammonterebbe ad € XX.

Ragion per cui, percependo allo stato attuale una pensione lorda annua pari a € XX (si veda atto n. XX dell'INPS – Dir. Prov. Bari presente in atti), la differenza a credito annua in favore del ricorrente ammonterebbe a € XX.

Ne discende che per il periodo 01.11.2021-31.01.2024, sarebbero maturati arretrati a titolo di trattamento pensionistico pari a € XX lordi.

Calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli arretrati a titolo di trattamento pensionistico secondo le indicazioni dell'On.le Giudice, emergerebbe un credito lordo complessivo in favore del ricorrente pari ad € XX.”

L'interlocuzione avviata dal CTU successivamente alla comunicazione degli esiti dell'elaborato peritale ai CTP nominati nel procedimento, non ha comportato variazioni alle conclusioni rassegnate.

Pertanto, ritenendo nel complesso la CTU rassegnata argomentata su basi documentali inoppugnabili – tanto da essere di fatto confermata dai periti nominati dalle controparti, questo Giudice ritiene che la decisione possa basarsi sulle conclusioni del CTU officiato, che si condividono integralmente.

Il regime delle spese segue la soccombenza.

	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso	
	e, per l’effetto, dichiara	
	1. il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento annuo di	
	pensione in misura di € XX, a decorrere dal XX;	
	2. il diritto del ricorrente alla corresponsione degli arretrati comprensivi di	
	interessi e rivalutazione monetaria in misura di € XX.	
	Condanna in solido le parti convenute alle spese di causa che liquida in	
	complessivi € XX oltre IVA e cap da distrarsi a favore dei procuratori	
	antistatari oltre spese di ctu che sono liquidate con separato decreto.	
	Così deciso in Bari all’esito della pubblica udienza svoltasi in data 29 maggio	
	2024.	
	IL GIUDICE	
	F.to digitalmente Cons. Carlo Picuno	
	Depositato in segreteria il 01/07/2024	
	F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma	
	Per copia conforme all’originale digitale inserita nei sistemi informatici della	
	Corte dei conti.	
	Bari,	Firma
	9	